Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

28.7.2023

EMENDAMENTI
545 - 953

Progetto di relazione
Javier Zarzalejos
(PE746.811v01-00)

Norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori

Proposta di regolamento
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Emendamento 545
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "servizio di comunicazione interpersonale": ***il servizio accessibile al pubblico definito*** all'articolo 2, punto ***5***, della direttiva (UE) 2018/1972***, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio***;	b) "servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero***": ***i servizi definiti*** all'articolo 2, punto *7*, della direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale.

Emendamento 546
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972***, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro***	b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972;

servizio;

Or. en

Emendamento 547
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto ***5***, della direttiva (UE) 2018/1972, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;	b) "servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero***": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto *7*, della direttiva (UE) 2018/1972, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Or. en

Emendamento 548
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei giochi": il servizio definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972 che è parte di un gioco;

Or. en

Emendamento 549
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Emendamento 550
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "negozio di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) …/… [relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 551
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "negozio di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) …/… [relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 552
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "servizio di accesso a internet": il servizio definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio[49];	***soppresso***

[49] Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 553
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "servizio di accesso a internet": il servizio definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio[49];	***soppresso***

[49] Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 554
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) "sistema di intelligenza artificiale": il software definito all'articolo 3, punto 1 del regolamento (UE) .../... [che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)];

Or. en

Emendamento 555
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) "motore di ricerca online": il servizio intermediario definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 556
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) "servizio intermediario": il servizio definito all'articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 557
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) "sistema di intelligenza artificiale" (sistema IA): il software definito all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) .../... sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza

artificiale);

Or. en

Emendamento 558
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) servizio di comunicazione interpersonale;	ii) servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero e accessibile al pubblico***;

Or. en

Emendamento 559
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) servizio di comunicazione interpersonale;	ii) servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero***;

Or. en

Emendamento 560
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) servizio di comunicazione interpersonale;	ii) servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero***;

Or. en

Emendamento 561
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***servizio*** di comunicazione interpersonale;	ii) ***servizi*** di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***;

Or. en

Emendamento 562
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) negozio di applicazioni software;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 563
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) negozio di applicazioni software;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 564
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) negozio di applicazioni software;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 565
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) negozio di applicazioni software;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 566
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) giochi online;

Or. en

Emendamento 567
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) servizio di accesso a internet;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 568
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) sistema di intelligenza artificiale.

Or. en

Emendamento 569
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) motore di ricerca online;

Or. en

Emendamento 570
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) sistema di intelligenza artificiale.

Or. en

Emendamento 571
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) "hotline": un'organizzazione che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione forniti dalle autorità di contrasto, per ricevere dal pubblico segnalazioni anonime sul presunto materiale pedopornografico e sfruttamento sessuale dei minori online, che è ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro di stabilimento come indicato nella direttiva 2011/93/UE e menziona, nel suo statuto, la missione della lotta contro l'abuso sessuale su minori;

Or. en

Emendamento 572
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h ter) "linea di assistenza telefonica": un'organizzazione che fornisce servizi per i minori bisognosi riconosciuta dallo Stato membro di stabilimento in linea con la

direttiva 2011/93/UE;

Or. en

Emendamento 573
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 18;	i) "minore": la persona fisica di età inferiore ***a quella prevista dalla normativa dei rispettivi Stati membri per la manifestazione del consenso, ma almeno inferiore*** agli anni 18;

Or. en

Emendamento 574
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) "adulto": la persona fisica di età superiore agli anni 18;

Or. en

Emendamento 575
Vincenzo Sofo, Cristian Terheş, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	***soppresso***	

Or. en

Motivazione

L'ambiguità derivante dalla confusione concettuale tra "minore" e "utente minore" è problematica, in particolare perché è correlata e pertinente ai fini dell'imposizione di limiti di età per le applicazioni di messaggistica.

Emendamento 576
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 577
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 578
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 579
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore ***a quella prevista dalla normativa dei rispettivi Stati membri per la manifestazione del consenso, ma almeno inferiore*** agli anni 17***,*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Or. en

Emendamento 580
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica ***di età inferiore agli anni 17*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	j) "utente minore": la persona fisica ***minore*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Or. en

Emendamento 581
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni ***17*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni ***18*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Or. en

Emendamento 582
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni ***17*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni ***18*** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Or. en

Emendamento 583
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon,

Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) "utente adulto": la persona fisica di età superiore agli anni 18 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Or. en

Emendamento 584
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) "materiale pedopornografico": ***il*** materiale che ***configura pornografia minorile o spettacolo pornografico*** ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e) rispettivamente, della direttiva 2011/93/UE;	l) "materiale pedopornografico": ***qualsiasi*** materiale che ***ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure qualsiasi rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore o qualsiasi materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure qualsiasi rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; oppure l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; oppure la rappresentazione per scopi***

	prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore, ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e) rispettivamente, della direttiva 2011/93/UE;

Or. en

Emendamento 585
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) "materiale pedopornografico noto": il materiale potenzialmente pedopornografico rilevato ***utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a)***;	m) "materiale pedopornografico noto": il materiale potenzialmente pedopornografico rilevato;

Or. en

Emendamento 586
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "materiale pedopornografico nuovo": il materiale potenzialmente pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 587

René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "materiale pedopornografico nuovo": il materiale potenzialmente pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 588
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) "adescamento di minori": l'adescamento di minori per scopi sessuali di cui all'articolo 6 della direttiva 2011/93/UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 589
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale	p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale

pedopornografico e l'adescamento di minori;	pedopornografico e l'adescamento di minori***, compresa l'esposizione di minori a contenuti pedopornografici online***;

Or. en

Emendamento 590
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico e l'adescamento di minori;	p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico***, compreso il materiale autogenerato diffuso senza consenso,*** e l'adescamento di minori;

Or. en

Emendamento 591
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico ***e l'adescamento di minori***;	p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 592
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) "reati di abuso sessuale su minori": i reati definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;	q) "reati di abuso sessuale su minori": i reati definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE ***e, relativamente all'ambito di applicazione del presente regolamento, si estende il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva, al fatto di assistere ad attività sessuali online, anche in assenza di partecipazione***;

Or. en

Emendamento 593
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) "vittima": persona residente nell'Unione europea che, in età inferiore a 18 anni, ha subito reati di abuso sessuale su minori. Ai fini dell'esercizio dei diritti delle vittime riconosciuti nel presente regolamento, i genitori, i tutori nonché qualsiasi altra persona di età inferiore a 18 anni all'epoca in cui è stato realizzato il materiale, il cui materiale è stato ospitato o diffuso nell'Unione europea, sono considerati vittime;

Or. en

Emendamento 594
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

q bis) "persona sospettata di essere coinvolta in abusi sessuali su minori": persona identificata riguardo alla quale esistono prove verificabili adeguate, che fanno sorgere il sospetto che tale persona abbia commesso il reato di abuso sessuale su minore, abbia tentato di compiere tale reato o si sia preparata, commettendo un reato, alla commissione del reato di abuso sessuale su minore;

Or. en

Emendamento 595
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) "minore sopravvissuto": persona quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/93/UE, di età inferiore agli anni 18 e che ha subito reati di abuso sessuale su minore;

Or. en

Emendamento 596
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q ter) "persona a cui è stato vietato esercitare attività che coinvolgano minori": persona identificata a cui, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2011/93/UE, è stato vietato in via temporanea o permanente di esercitare attività che coinvolgano minori e di avere

	contatti regolari con minori;

Or. en

Emendamento 597
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q ter) "sopravvissuto": persona quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/93/UE, che ha subito reati di abuso sessuale su minore;

Or. en

Emendamento 598
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) "dati relativi al contenuto": i dati definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) … [relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (regolamento sulle prove elettroniche)];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 599
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) "dati relativi al contenuto": i ***dati definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) … [relativo agli ordini europei di produzione*** e ***di conservazione di prove elettroniche*** in ***materia penale (regolamento sulle prove elettroniche)]***;	s) "dati relativi al contenuto": i ***video*** e ***le immagini*** in ***formato digitale***;

Or. en

Emendamento 600
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) "dati relativi al contenuto": i ***dati definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) … [relativo agli ordini europei di produzione*** e ***di conservazione di prove elettroniche*** in ***materia penale (regolamento sulle prove elettroniche)]***;	s) "dati relativi al contenuto": i ***video*** e ***le immagini*** in ***formato digitale***;

Or. en

Emendamento 601
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
w) "stabilimento principale": la sede ***centrale o la sede legale*** del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i	w) "stabilimento principale": la sede del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi.

controlli operativi.

Or. en

Emendamento 602
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "hotline": un'organizzazione che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione predisposti dalle autorità di contrasto, per ricevere dal pubblico denunce anonime sul presunto materiale pedopornografico e sfruttamento sessuale dei minori online, che soddisfi i seguenti criteri: a) è ufficialmente riconosciuta dal suo Stato membro d'origine come indicato nella direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) ha come missione, nel suo statuto, la lotta contro il materiale pedopornografico; e c) fa parte di una rete internazionale riconosciuta e consolidata;

Or. en

Emendamento 603
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "hotline": un'organizzazione che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione predisposti dalle autorità di contrasto, per ricevere dal pubblico informazioni anonime sul potenziale materiale pedopornografico e

sfruttamento sessuale dei minori online, che è ufficialmente riconosciuta dal suo Stato membro d'origine come indicato nella direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha come missione, nel suo statuto, la lotta contro il materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 604
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "vittima": un minore che ha subito reati di abuso sessuale su minore, compresa la diffusione non consensuale di materiale autoprodotto. Ai fini dell'esercizio dei diritti della vittima elencati nel presente regolamento, i rappresentanti legali sono considerati vittime.

Or. en

Emendamento 605
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "hotline": un'organizzazione ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro, diversa dai canali di segnalazione forniti dalle autorità di contrasto, per ricevere dalle vittime e dal pubblico denunce anonime su presunti abusi sessuali su minori;

Or. en

Emendamento 606
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "motore di ricerca online": servizio intermediario quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 607
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w ter) "hotline": un'organizzazione riconosciuta dal proprio Stato membro di stabilimento che fornisce un canale di segnalazione predisposto dalle autorità di contrasto o un servizio per ricevere dalle vittime e dal pubblico denunce anonime su presunti abusi sessuali su minori online.

Or. en

Emendamento 608
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski, Tiemo Wölken, Marina Kaljurand

Proposta di regolamento
Articolo -3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo -3
	Protezione dei diritti umani fondamentali e della riservatezza delle comunicazioni
	1. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta, limita o compromette la cifratura da punto a punto o vieta ai prestatori dei servizi della società dell'informazione di prestare i loro servizi applicando la cifratura da punto a punto, né è interpretata in tal senso.
	2. Nessuna disposizione del presente regolamento compromette il divieto di sorveglianza generale ai sensi del diritto dell'Unione né introduce obblighi di conservazione generale dei dati.

Or. en

Emendamento 609
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***il rischio di un suo*** uso ***a fini di abuso sessuale su minori online***.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***gli eventuali rischi sistemici residui gravi e significativi, derivanti dal funzionamento e dall'***uso ***dei loro servizi nell'Unione, che i loro servizi siano utilizzati per diffondere o scambiare materiale pedopornografico***.
	Ciò non pregiudica il divieto di sorveglianza generale o di conservazione generale dei dati, e non deve essere inteso come un obbligo per i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati

	di violare, limitare o compromettere la cifratura da punto a punto o di adottare altre misure che compromettano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni.

Or. en

Emendamento 610
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano***, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo*** uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano ***eventuali rischi sistemici gravi derivanti dal funzionamento e dall'***uso ***dei loro servizi*** a fini di abuso sessuale su minori online. ***La valutazione del rischio è specifica per i servizi che offrono ed è proporzionata al rischio sistemico grave tenendo conto della relativa gravità e probabilità. A tal fine, i prestatori soggetti all'obbligo di svolgere una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono basarsi su detta valutazione del rischio e integrarla con una più specifica valutazione dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online.***

Or. en

Emendamento 611
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***il rischio di*** un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e accessibili al pubblico che sono esposti a una quantità sostanziale di abusi sessuali su minori online*** individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***i rischi derivanti dalla sua progettazione e dal suo funzionamento, compresi i sistemi algoritmici di raccomandazione, o da*** un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intendo allineare le disposizioni al regolamento (UE) 2021/784 sui contenuti terroristici online e garantire la proporzionalità. Ad esempio, la chat per l'assistenza clienti online di un prodotto di consumo probabilmente non sarà mai esposta ad abusi sessuali su minori online e non servirebbe una valutazione del rischio.

Emendamento 612
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il*** rischio di ***un suo*** uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero eseguono una valutazione del*** rischio di uso ***del servizio*** a fini di abuso sessuale su minori online. ***La valutazione del rischio è resa pubblica.***

Or. en

Emendamento 613
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online***, che richiede una risposta mirata e su misura***.

Or. en

Emendamento 614
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***il*** rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, ***qualsiasi*** rischio ***sistemico ricorrente*** di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "rischio" è molto ampio. La valutazione dei "rischi sistemici ricorrenti" aumenta la certezza del diritto per i prestatori, consentendo loro di concentrare l'attenzione sui rischi più problematici di uso improprio del servizio.

Emendamento 615
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un prestatore di servizi di hosting o di un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero e accessibile al pubblico è esposto ad abusi sessuali su minori online se:

Or. en

Emendamento 616
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) l'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui ha la sede principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito ha preso una decisione, sulla base di fattori oggettivi, come il fatto che il prestatore abbia ricevuto due o più ordini di rimozione definitivi nei 12 mesi precedenti, che stabilisce che il prestatore è esposto ad abusi sessuali su minori online, e ha notificato la decisione al prestatore; oppure

Or. en

Emendamento 617
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il prestatore ha trasmesso una o

più segnalazioni di potenziale abuso sessuale su minori online nei 12 mesi precedenti ai sensi dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 618
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, nell'effettuare la valutazione del rischio, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale evitano qualsiasi effetto negativo, effettivo o prevedibile, per l'esercizio dei diritti fondamentali, e ne garantiscono il rispetto, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione, il divieto di discriminazione, i diritti dei minori e la tutela dei consumatori, quali sanciti rispettivamente negli articoli 1, 7, 8, 11, 21, 24 e 38 della Carta.

Or. en

Emendamento 619
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 ter. Gli obblighi di valutazione del rischio sono sempre rigorosamente necessari e proporzionati e non comportano mai un obbligo di sorveglianza generale, un obbligo di conoscenza di comunicazioni private o un obbligo per i prestatori di conoscenza di contenuti illegali.

Or. en

Emendamento 620
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di casi ***già*** individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;	a) di ***considerevoli rischi sistemici gravi e di*** casi individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 621
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di casi ***già*** individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;	a) di ***rischi sistemici ricorrenti e di*** casi individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 622
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di casi ***già*** individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;	a) di ***rischi sistemici gravi e di*** casi individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 623
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) di qualsiasi effetto negativo reale o prevedibile per l'esercizio dei diritti fondamentali;

Or. en

Motivazione

Dalla normativa sui servizi digitali.

Emendamento 624
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza ***e dell'attuazione a sua cura*** di ***una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo***	b) dell'esistenza di:

1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 625
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare ***il rischio*** di cui al paragrafo 1, anche mediante:	b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per ***prevenire e*** contrastare ***l'abuso sessuale su minori online e i rischi*** di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 626
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:	b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità ***ed efficacia*** di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 627
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:	b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per ***prevenire e*** contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 628
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:	b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per ***prevenire e*** contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 629
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare ***il rischio*** di cui al paragrafo 1, anche mediante:	b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare ***i rischi sistemici*** di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Or. en

Emendamento 630
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– divieti e restrizioni disposti nelle condizioni generali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 631
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– disponibilità a impiegare misure tecniche adeguate, come gli strumenti di controllo parentale, per prevenire l'accesso dei minori e l'esposizione a contenuti o servizi non idonei;

Or. en

Emendamento 632
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 633

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni;	– misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni ***e quantità di risorse umane e finanziarie dedicate all'identificazione, all'analisi e alla valutazione della presenza di abuso sessuale su minori***;

Or. en

Emendamento 634
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– attuazione di funzionalità e protocolli per prevenire e ridurre il rischio di abuso sessuale su minori online;
	– campagne di informazione e sensibilizzazione per educare e avvertire gli utenti del rischio di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 635
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'EDPB e il GEPD osservano che attualmente non esiste alcuna soluzione tecnologica in grado di valutare con certezza l'età di un utente in un contesto online, senza fare affidamento su un'identità digitale ufficiale, che non è disponibile per ogni cittadino europeo in questo momento.

Emendamento 636
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 637
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 638
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 639
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per ***la verifica dell'età***;	– funzionalità per ***l'efficace protezione dei minori online, in linea con il crescente bisogno di autonomia dei minori e con i crescenti diritti di accesso alle informazioni e alla libertà di espressione man mano che crescono***;

Or. en

Emendamento 640
Loránt Vincze, François-Xavier Bellamy, Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	– funzionalità per la verifica dell'età ***e conseguente blocco dei siti web e dei contenuti soggetti a limitazioni di età***;

Or. en

Emendamento 641

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità per la verifica dell'età;	– funzionalità per la verifica dell'età ***e controllo parentale***;

Or. en

Emendamento 642
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età; ***nonché capacità per gestire significativamente tali segnalazioni in modo tempestivo;***

Or. en

Emendamento 643
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli ***o notificargli*** casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età***, compresi canali di segnalazione anonima già disponibili come previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937***;

Or. en

Emendamento 644
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso***, facilmente riconoscibili*** e adeguati all'età***, facili da utilizzare per i minori e gli utenti, compresi canali per le segnalazioni anonime da parte degli utenti***;

Or. en

Emendamento 645
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso ***e*** adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso***, facilmente riconoscibili,*** adeguati all'età ***e facili da utilizzare per i minori e gli utenti, compresi canali per le segnalazioni anonime***;

Or. en

Emendamento 646
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età ***con una risposta tempestiva***;

Or. en

Emendamento 647
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso ***e adeguati all'età***;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso;

Or. en

Emendamento 648
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– sistemi e meccanismi che forniscono risorse facili da utilizzare per i

minori e gli utenti, per garantire che i minori possano chiedere aiuto rapidamente, comprese informazioni su come contattare le organizzazioni nazionali per la protezione dei minori o le autorità di contrasto nazionali;

Or. en

Emendamento 649
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– sistemi e meccanismi che forniscono risorse facili da utilizzare per i minori e gli utenti, per garantire che i minori possano chiedere aiuto rapidamente, comprese informazioni su come contattare le organizzazioni nazionali per la protezione dei minori o le autorità di contrasto nazionali.

Or. en

Emendamento 650
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– funzionalità che consentono l'individuazione di materiale pedopornografico noto durante il caricamento;
	– funzionalità che impediscono il caricamento dal dark web;

Or. en

Emendamento 651
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– funzionalità che consentono controlli parentali adeguati all'età, anche con l'uso dell'IA;

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, con l'aggiunta dell'uso dell'IA.

Emendamento 652
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– funzionalità che consentono l'autosegnalazione da parte dei minori e dei loro genitori o tutori legali.

Or. en

Emendamento 653
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– funzionalità che consentono l'autosegnalazione, anche con l'uso dell'IA;

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, con l'aggiunta dell'uso dell'IA.

Emendamento 654
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto sul rischio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 655
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto sul rischio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 656
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto sul rischio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È troppo vago per essere attuato efficacemente.

Emendamento 657
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 658
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio***.***
	Ciò fa salvo il divieto di sorveglianza generale o di conservazione generale dei dati, e non deve essere inteso come un obbligo per i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di violare, limitare o compromettere la cifratura da punto a punto o di adottare altre misure che compromettano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni;

Or. en

Emendamento 659
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, ***la progettazione dei sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente,*** e relativo impatto sul rischio;

Or. en

Emendamento 660
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) del modo in cui ha ideato e gestisce	d) del modo in cui ha ideato e gestisce

il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, ***se il servizio è disponibile direttamente per gli utenti finali*** e relativo impatto sul rischio;

Or. en

Emendamento 661
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance***, il tipo di utenti cui si rivolge*** e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;

Or. en

Emendamento 662
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rispetto al rischio di adescamento di minori:	***soppresso***
i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori;	
ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;	
iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a rischio di adescamento di minori o lo rafforzino, in particolare:	

– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;

– permettendo all'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

– permettendo all'utente di condividere immagini o video con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 663
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rispetto al rischio ***di adescamento di*** minori:	e) rispetto al rischio ***per i diritti dei*** minori:

Or. en

Emendamento 664
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori;	i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori***, compresa una valutazione delle fonti pubbliche, dei segnali comportamentali, della frequenza delle segnalazioni di abusi sessuali su minori online da parte degli utenti e degli esiti di controlli a campione di contenuti***;

Or. en

Emendamento 665
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di quanto il servizio sia ***usato o possa essere usato da*** minori;	i) di quanto il servizio sia ***rivolto direttamente a*** minori;

Or. en

Emendamento 666
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di quanto il servizio sia ***usato o possa essere usato da*** minori;	i) di quanto il servizio sia ***rivolto direttamente a*** minori;

Or. en

Emendamento 667
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di quanto il servizio sia ***usato o possa essere usato da*** minori;	i) di quanto il servizio sia ***rivolto a utenti*** minori;

Or. en

Emendamento 668
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 669
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e ***del rischio*** di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;	ii) se il servizio è usato ***o è probabile che sia usato*** da minori, delle diverse ***o probabili*** fasce di età degli utenti minori e ***della relativa entità, frequenza e natura dei casi precedentemente individuati di uso dei suoi servizi a fini*** di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

Or. en

Emendamento 670
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se il servizio è ***usato da*** minori, delle diverse fasce di età ***degli utenti minori e del rischio di adescamento*** di minori ***in relazione a queste fasce di età***;	ii) se il servizio è ***rivolto direttamente a*** minori, delle diverse fasce di età di minori ***a cui è rivolto il servizio***;

Or. en

Emendamento 671
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se il servizio è ***usato da*** minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;	ii) se il servizio è ***rivolto a utenti*** minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

Or. en

Emendamento 672
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a rischio di adescamento di minori o lo rafforzino, in particolare:	***soppresso***
– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;	
– permettendo all'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;	

– permettendo all'utente di condividere immagini o video con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione contemplerebbe TUTTI i servizi di messaggistica.

Emendamento 673
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a rischio ***di adescamento di*** minori o lo rafforzino, in particolare:	iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a ***un*** rischio ***considerevole, sistemico e grave per i diritti dei*** minori o lo rafforzino, in particolare:

Or. en

Emendamento 674
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a rischio di adescamento di minori o lo rafforzino, in particolare:	iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a ***un*** rischio ***sistemico grave*** di adescamento di minori o lo rafforzino, in particolare:

Or. en

Emendamento 675
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;	– permettendo all'utente di cercare altri utenti***, anche mediante motori di ricerca esterni al servizio***, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;

Or. en

Emendamento 676
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;	– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori***, in particolare su servizi rivolti direttamente a minori***;

Or. en

Emendamento 677
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di cercare altri utenti***, specie ad utenti adulti di***	– permettendo all'utente di cercare altri utenti ***su servizi rivolti direttamente a***

cercare utenti minori;	minori;

Or. en

Emendamento 678
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di cercare altri utenti***, specie ad utenti adulti di cercare*** utenti minori;	– permettendo all'utente di cercare altri utenti ***su servizi rivolti direttamente a*** utenti minori;

Or. en

Emendamento 679
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di ***entrare in diretto*** contatto con altri utenti, specie ***tramite comunicazioni private***;	– permettendo all'utente di ***avviare un*** contatto ***indesiderato*** con altri utenti ***e di entrare in contatto e interagire con minori***, specie ***su servizi rivolti direttamente a minori***;

Or. en

Emendamento 680
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di entrare in	– permettendo all'utente di entrare in

diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;	contatto con altri utenti ***su servizi rivolti direttamente a utenti minori***, specie tramite comunicazioni private;

Or. en

Emendamento 681
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di ***entrare in diretto*** contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;	– permettendo all'utente di ***avviare un*** contatto ***indesiderato*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

Or. en

Emendamento 682
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di ***entrare in diretto*** contatto con altri utenti***, specie tramite comunicazioni private***;	– permettendo all'utente di ***avviare un*** contatto ***indesiderato*** con altri utenti ***su servizi rivolti direttamente a minori***;

Or. en

Emendamento 683
Rob Rooken

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere immagini o video ***con altri*** utenti, specie tramite comunicazioni private.	– permettendo all'utente di condividere immagini o video ***su servizi rivolti direttamente a*** utenti ***minori***, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 684
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere immagini o video con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.	– permettendo all'utente di condividere immagini o video ***indesiderati*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 685
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere immagini o video con altri utenti***, specie tramite comunicazioni private***.	– permettendo all'utente di condividere immagini o video con altri utenti ***su servizi rivolti direttamente a minori***.

Or. en

Emendamento 686
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere immagini o video ***con altri utenti***, specie ***tramite comunicazioni private.***	– permettendo all'utente di condividere immagini o video, specie ***su servizi rivolti direttamente a minori;***

Or. en

Emendamento 687
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere ***immagini o video*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.	– permettendo all'utente di condividere ***contenuti*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 688
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– permettendo all'utente di creare nomi utente contenenti una rappresentazione dell'età dell'utente o che la sottintendano;

– permettendo all'utente minore di creare nomi utente contenenti informazioni sul luogo in cui si trova;

– permettendo all'utente di conoscere o dedurre il luogo in cui si trovano utenti minori.

Or. en

Emendamento 689
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– dando all'utente la possibilità di cercare e contattare altri utenti sulla base di criteri legati all'età o al luogo in cui si trovano;

Or. en

Emendamento 690
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) della possibilità per l'utente di creare nomi utenti che sottintendano l'età o il luogo in cui si trova l'utente.

Or. en

Emendamento 691
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) della misura in cui i minori hanno accesso a contenuti soggetti a limitazioni di età.

Or. en

Emendamento 692
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli obblighi di valutazione del rischio non comportano mai un obbligo di sorveglianza generale, un obbligo di conoscenza di comunicazioni private o un obbligo per i prestatori di conoscenza di contenuti illegali.

Or. en

Emendamento 693
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale propongono sistemi di accertamento o di verifica dell'età come misure di attenuazione, essi soddisfano i seguenti criteri:
	a) proteggono la vita privata degli utenti e non divulgano i dati raccolti ai fini

dell'accertamento dell'età per qualsiasi altro scopo;

b) non raccolgono dati che non siano necessari ai fini dell'accertamento dell'età;

c) sono proporzionati ai rischi associati al prodotto o servizio che presenta un rischio di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori;

d) forniscono rimedi e meccanismi di ricorso adeguati agli utenti la cui età è stata erroneamente individuata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento suggerisce una formulazione che rende la verifica dell'età uno strumento di sicurezza fin dalla progettazione che deve essere attuato dagli stessi prestatori, in modo da aumentare la prevenzione.

Emendamento 694
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Paul Tang, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale propongono un sistema di accertamento o di verifica dell'età come misura di attenuazione, essi soddisfano i seguenti criteri:
	a) proteggono la vita privata degli utenti e non divulgano i dati raccolti ai fini dell'accertamento dell'età per qualsiasi altro scopo;
	b) non raccolgono dati che non siano necessari ai fini dell'accertamento

dell'età;

c) sono proporzionati ai rischi associati al prodotto o servizio che presenta un rischio di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori;

d) forniscono rimedi e meccanismi di ricorso adeguati agli utenti la cui età è stata erroneamente individuata.

Or. en

Emendamento 695
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In una sezione separata della propria valutazione del rischio, i prestatori, ove del caso, valutano l'uso volontario di tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare materiale pedopornografico nei loro servizi e rimuoverlo dagli stessi. Tale uso volontario di tecnologie specifiche non compromette in nessun caso l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto.

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, si aggiunge che il summenzionato uso volontario di tecnologie specifiche non metterà a repentaglio, in nessuna circostanza, l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni con cifratura da punto a punto.

Emendamento 696

Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di ***analizzare campioni rappresentativi di dati anonimizzati allo scopo di identificare casi di potenziale abuso sessuale su minori online, a sostegno della*** valutazione del rischio.	Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di ***sostenere la*** valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 697
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di analizzare ***campioni rappresentativi di dati anonimizzati allo scopo di identificare casi*** di ***potenziale abuso sessuale su minori online,*** a sostegno della valutazione del rischio.	Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di analizzare ***la metodologia*** di ***valutazione del rischio*** a sostegno della valutazione del rischio.

Or. en

Motivazione

Nessuno dei requisiti di cui al paragrafo 2 richiederebbe l'esame di campioni di dati. È meglio sostenere i prestatori con un'analisi della loro metodologia utilizzata per le valutazioni del rischio, al fine di migliorare i risultati e il sostegno a favore delle PMI.

Emendamento 698
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Né tale richiesta né le successive analisi che il Centro dell'UE può effettuare esonerano il prestatore dall'obbligo di effettuare la valutazione del rischio in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e dall'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 699
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costi sostenuti dal Centro dell'UE per ***lo svolgimento di questa analisi*** sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa***, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio***.	I costi sostenuti dal Centro dell'UE per ***sostenere la valutazione del rischio*** sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa.

Or. en

Emendamento 700
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il	I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il

prestatore è una micro, piccola o media impresa***, purché l'analisi*** sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.	prestatore è una micro, piccola o media impresa***. Il Centro può respingere la richiesta laddove non*** sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 701
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento delle necessarie norme di dettaglio in ordine al calcolo e all'assegnazione di detti costi e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 702
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento delle necessarie norme di dettaglio in ordine al calcolo e all'assegnazione di detti costi e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 703
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli obblighi di valutazione del rischio sono sempre rigorosamente necessari e proporzionati e non comportano mai un obbligo di sorveglianza generale, un obbligo di conoscenza di comunicazioni private o un obbligo per i prestatori di conoscenza di contenuti illegali.

Or. en

Emendamento 704
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore svolge la prima valutazione del rischio entro [data di applicazione del presente regolamento + ***3*** mesi] oppure, se il prestatore non ha offerto il servizio nell'Unione entro [data di applicazione del presente regolamento], entro ***tre*** mesi dalla data in cui ha iniziato a offrire il servizio nell'Unione.	Il prestatore svolge la prima valutazione del rischio entro [data di applicazione del presente regolamento + ***6*** mesi] oppure, se il prestatore non ha offerto il servizio nell'Unione entro [data di applicazione del presente regolamento], entro ***sei*** mesi dalla data in cui ha iniziato a offrire il servizio nell'Unione.

Or. en

Emendamento 705
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e almeno una volta ogni tre anni dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio. Ciò nondimeno:	***soppresso***
a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la valutazione del rischio al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;	
b) l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può esigere dal prestatore un aggiornamento della valutazione del rischio entro un termine ragionevolmente anticipato rispetto a quello di cui al secondo comma, se sussistono elementi comprovanti un possibile cambiamento sostanziale del rischio che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	

Or. en

Emendamento 706
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e almeno una volta ogni ***tre anni*** dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio. Ciò nondimeno:	Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e almeno una volta ogni ***anno*** dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio. Ciò nondimeno:

Or. ro

Emendamento 707
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e almeno una volta ogni tre anni dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio. ***Ciò nondimeno:***	Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e almeno una volta ogni tre anni dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 708
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la valutazione del rischio al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 709
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la	a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la

valutazione del rischio al più tardi due mesi ***prima della*** scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;	valutazione del rischio al più tardi due mesi ***dopo la*** scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;

Or. en

Motivazione

Il prestatore conosce lo stato effettivo del rischio solo dopo avere applicato l'ordine di rilevazione.

Emendamento 710
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può esigere dal prestatore un aggiornamento della valutazione del rischio entro un termine ragionevolmente anticipato rispetto a quello di cui al secondo comma, se sussistono elementi comprovanti un possibile cambiamento sostanziale del rischio che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 711
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può esigere dal prestatore un aggiornamento della valutazione del rischio entro un termine ragionevolmente	***soppresso***

anticipato rispetto a quello di cui al secondo comma, se sussistono elementi comprovanti un possibile cambiamento sostanziale del rischio che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 712
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 713
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 714
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 715
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 716
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni ***potenziale*** rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.	5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni rischio residuo ***sistemico e grave ragionevolmente prevedibile*** che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 717
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione***, in cooperazione con le autorità coordinatrici ***e il Centro dell'UE***, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'***applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni***.	6. ***Il Centro dell'UE***, in cooperazione con ***il comitato europeo per la protezione dei dati e*** le autorità coordinatrici, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'***esecuzione della valutazione del rischio***.

Or. en

Emendamento 718
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi	6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***, il comitato europeo per la protezione dei dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali*** e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una

da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 719
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver ***consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e aver*** condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 720
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro	6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***, il comitato***

dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	***europeo per la protezione dei dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali*** e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 721
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***, il comitato europeo per la protezione dei dati*** e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 722
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 3 bis

Cifratura da punto a punto

1. La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori.

Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come un divieto per i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di applicare la cifratura da punto a punto, o di limitare o compromettere tale cifratura. Gli Stati membri non impongono ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati obblighi che impediscano loro di fornire servizi cifrati da punto a punto né consentono l'uso della scansione lato client o di tecniche simili né di qualsiasi altro software impiegato sulle apparecchiature terminali degli utenti ai fini della rilevazione e segnalazione degli abusi sessuali su minori online.

1 bis. Gli Stati membri non impongono obblighi ai fornitori della cifratura, ai prestatori di servizi della società dell'informazione interessati o a qualsiasi altra organizzazione relativamente a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento che comportino l'indebolimento della sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, come l'elusione dell'autenticazione e l'accesso ai dati cifrati o la creazione di debolezze deliberate da parte dei prestatori per consentire l'accesso ai dati cifrati.

2. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a pregiudicare il divieto di sorveglianza generale previsto dal diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 723
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attenuazione del rischio	Attenuazione del rischio ***e sicurezza fin dalla progettazione***

Or. en

Emendamento 724
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attenuazione del rischio	***Sicurezza fin dalla progettazione e*** attenuazione del rischio

Or. en

Emendamento 725
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attenuazione del rischio	***Provvedimenti specifici***

Or. en

Emendamento 726
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano abuso sessuale su minori online. Quest'obbligo non è interpretato come un obbligo di sorveglianza generale o di conservazione generale dei dati.
	Tali meccanismi sono di facile accesso, a misura di minore, e consentono la presentazione di segnalazioni per via elettronica.
	[Entro sei mesi dopo l'entrata in vigore] la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce i requisiti di progettazione per un meccanismo di notifica identificabile e uniforme di cui al presente articolo, compreso in merito alla progettazione di un'icona uniforme e facilmente riconoscibile nell'interfaccia utente.
	I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale rivolti a minori possono attuare i requisiti di progettazione specificati nell'atto delegato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Le segnalazioni da parte degli utenti rivestono la massima importanza nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Grazie alla disponibilità di un meccanismo di segnalazione uniforme e riconoscibile in tutti i servizi di hosting e di comunicazione interpersonale, si dà sia agli utenti vulnerabili sia a quelli che altrimenti ignorerebbero i contenuti la possibilità di intervenire immediatamente. Ciò aumenta la sicurezza di tutti gli utenti. Per i servizi di hosting e di comunicazione interpersonale rivolti direttamente ai minori, l'attuazione dei

requisiti di progettazione dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 727
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate ***al rischio individuato*** a norma dell'articolo 3, per ***ridurlo*** al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate ***ai rischi sistemici individuati*** a norma dell'articolo 3, per ***ridurli*** al minimo. Dette misure ricomprendono***, se del caso e ove sia fattibile dal punto di vista tecnico senza pregiudicare l'integrità tecnica o il modello operativo della piattaforma o del servizio nonché la riservatezza delle comunicazioni su tale servizio,*** alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 728
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ridurlo al minimo. Dette misure	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio ***considerevole, sistemico e grave***

ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	individuato a norma dell'articolo 3, per ridurlo al minimo. Dette misure ***mirate*** ricomprendono alcune o tutte le seguenti***, se del caso e ove sia fattibile dal punto di vista tecnico senza pregiudicare l'integrità tecnica o il modello operativo del prestatore né la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni***:

Or. en

Emendamento 729
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate ***al rischio individuato*** a norma dell'articolo 3, per ***ridurlo*** al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate ***ai rischi sistemici individuati*** a norma dell'articolo 3, per ***ridurli*** al minimo. Dette misure ricomprendono***, se del caso e ove sia fattibile dal punto di vista tecnico senza pregiudicare l'integrità tecnica o il modello operativo della piattaforma o del servizio nonché la riservatezza delle comunicazioni su tale servizio,*** alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Motivazione

L'attenzione si concentra sui rischi "sistemici". Se si vuole che il testo resti adeguato alle esigenze future, le misure indicate dovrebbero essere raccomandate, e non imposte ai prestatori.

Emendamento 730
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure ***di attenuazione ragionevoli e*** adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3***, per ridurlo al minimo***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e accessibili al pubblico che sono esposti a una quantità sostanziale di materiale pedopornografico*** prendono misure ***specifiche proporzionate ed efficaci,*** adeguate al rischio grave individuato a norma dell'articolo 3***. La decisione in merito alla scelta delle misure specifiche spetta al prestatore di servizi di hosting***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Motivazione

Scelta delle misure basata sul regolamento sui contenuti terroristici online, articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 731
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***prendono*** misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, ***per ridurlo al minimo***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***mettono in atto*** misure di attenuazione ragionevoli***, proporzionate, mirate*** e adeguate ***ai loro servizi e*** al ***grave*** rischio ***sistemico*** individuato a norma dell'articolo 3, ***al fine di attenuare tale rischio***. Dette misure ***non comportano mai un obbligo di sorveglianza generale o di conservazione generale dei dati e*** ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 732
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ridurlo al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono le misure di attenuazione ragionevoli***, tenuto conto del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali,*** e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ridurlo al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 733
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ***ridurlo*** al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e ***proporzionate,*** adeguate al ***loro servizio e al*** rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ***ridurre*** al minimo ***tale rischio***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 734

Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ***ridurlo*** al minimo. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al ***loro specifico servizio e al*** rischio individuato a norma dell'articolo 3, per ***ridurre*** al minimo ***tale rischio***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 735
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;	a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione***, compresi gli strumenti di sorveglianza delle frasi e gli indicatori sulle fonti pubbliche***, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali***, strumenti di segnalazione che siano efficaci, di facile accesso e adeguati all'età, o i protocolli per indagare sui contenuti segnalati e intervenire adeguatamente***;

Or. en

Emendamento 736

Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;	a) ***testare e*** adeguare, mediante opportune misure ***all'avanguardia*** tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali***, comprese la rapidità e la qualità dell'elaborazione delle notifiche e delle segnalazioni correlate all'abuso sessuale su minori online e, se del caso, la celere rimozione del contenuto segnalato***;

Or. en

Emendamento 737
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali***, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti*** o l'esecuzione delle condizioni generali;	a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali o l'esecuzione delle condizioni generali;

Or. en

Emendamento 738
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, ***i contenuti*** o ***l'esecuzione delle condizioni generali***;	a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, ***al fine di rimuovere celermente il materiale pedopornografico*** o ***disabilitarne l'accesso***;

Or. en

Emendamento 739
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei loro servizi al fine di garantire un elevato livello di rispetto della vita privata, protezione dei dati e sicurezza e protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, comprese alcune o tutte le seguenti:
	a) limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;
	b) limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di condividere direttamente immagini o video sui servizi;
	c) limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di condividere dati di contatto personali con altri utenti, come numeri di telefono, indirizzi privati e indirizzi di posta elettronica, tramite un abbinamento basato su regole;

d) limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di creare screenshot o registrazioni all'interno del servizio;

e) limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di reinoltrare immagini e video ad altri utenti laddove non sia stato prestato il consenso;

f) consentire ai genitori o al rappresentante legale di un minore di utilizzare strumenti di controllo parentale significativi, che tutelino la riservatezza delle comunicazioni del minore;

g) incoraggiare i minori, prima della registrazione al servizio, a parlare ai propri genitori delle modalità di funzionamento del servizio e di quali strumenti di controllo parentale siano disponibili.

I servizi che adottano le misure descritte in questa lettera possono consentire agli utenti di ripristinare tali misure a livello individuale.

Or. en

Emendamento 740
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni del loro servizio al fine di garantire il massimo livello di rispetto della vita privata, sicurezza e protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, per proteggere i minori;

Or. en

Emendamento 741
Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) progettare campagne educative e di sensibilizzazione finalizzate a informare e avvisare gli utenti riguardo ai rischi di abuso sessuale su minori online, comprensive di informazioni adatte ai minori;

Or. en

Emendamento 742
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) progettare campagne educative e di sensibilizzazione finalizzate a informare e avvisare gli utenti riguardo ai rischi di abuso sessuale su minori online, comprensive di informazioni adatte ai minori;

Or. en

Emendamento 743
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) fornire agli utenti meccanismi facilmente accessibili e di facile uso per consentire loro di segnalare o indicare al prestatore un presunto abuso sessuale su minori online;

Or. en

Motivazione

Dal regolamento sui contenuti terroristici online, articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 744
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) fornire la sicurezza fin dalla progettazione, per garantire servizi che siano sicuri, in particolare per i minori;

Or. en

Emendamento 745
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) prevedere misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più privati e sicuri;

Or. en

Motivazione

Cfr. parere dell'EDPB e del GEPD, paragrafo 118.

Emendamento 746
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) impiegare misure adeguate all'età, come gli strumenti di controllo parentale, per prevenire l'accesso e l'esposizione a contenuti o servizi inappropriati da parte dei minori;

Or. en

Emendamento 747
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) fornire varie funzioni di segnalazione all'interno dei loro servizi, affinché gli utenti dei servizi possano segnalare e indicare contenuti e materiale;

Or. en

Emendamento 748
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) chiedere la conferma dell'utente prima di consentire a un utente sconosciuto di comunicare e prima di visualizzare le sue comunicazioni;

Or. en

Emendamento 749
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quinquies) in via opzionale o per impostazione predefinita, chiedere la conferma dell'utente e offrire indicazioni prima di visualizzare o condividere determinati contenuti, quali nudità, laddove il prestatore garantisce che nessuna indicazione del processo e dei contenuti lascia il dispositivo dell'utente e l'utente è rassicurato in merito;

Or. en

Emendamento 750
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a sexies) fornire in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti di chiedere aiuto alla linea di assistenza telefonica locale;

Or. en

Emendamento 751
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a septies) informare e ricordare agli utenti e ai non utenti, come i genitori, in base alle esigenze, che cosa costituisce abuso sessuale su minori online e qual è il tipico comportamento degli autori di reato; offrire consulenza sul comportamento sicuro e sulle conseguenze del comportamento illecito, in modo visibile, facilmente reperibile e di facile comprensione;

Or. en

Emendamento 752
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a octies) informare gli utenti e i non utenti delle risorse e servizi esterni nella loro regione relativi alla prevenzione dell'abuso sessuale su minori, alla consulenza da parte delle linee di assistenza telefonica, al sostegno alle vittime e alle risorse educative da parte delle hotline e delle organizzazioni di protezione dei minori;

Or. en

Emendamento 753
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a nonies) fornire la moderazione umana delle chat accessibili al pubblico, sulla base di controlli a campione, e la moderazione umana di canali specifici accessibili al pubblico ad alto rischio di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 754
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a decies) fornire meccanismi facilmente accessibili per consentire agli utenti di bloccare o silenziare altri utenti;

Or. en

Emendamento 755
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a undecies) visualizzare avvisi e indicazioni per gli utenti a rischio di infrazione o vittimizzazione laddove il

prestatore garantisce che nessuna indicazione del processo e dei contenuti lascia il dispositivo dell'utente e l'utente è rassicurato in merito;

Or. en

Emendamento 756
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a duodecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a duodecies) informare i genitori riguardo alla natura del servizio e alle funzionalità offerte nonché alle modalità per segnalare o indicare al prestatore un presunto abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 757
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a terdecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a terdecies) fornire qualsiasi altro meccanismo per sensibilizzare maggiormente in merito all'abuso sessuale su minori online nei propri servizi;

Or. en

Emendamento 758
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rafforzare i propri processi interni o la vigilanza interna del funzionamento del servizio;	b) rafforzare i propri processi interni o la vigilanza interna del funzionamento del servizio***, le prove effettuate con gli utenti e la raccolta di feedback***;

Or. en

Emendamento 759
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) attuare e innovare costantemente funzionalità e protocolli per prevenire e ridurre il rischio di abuso sessuale di minori online e valutarne periodicamente l'efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici e delle tendenze più recenti in materia di diffusione e monetizzazione di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 760
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) utilizzare tecnologie specifiche su base volontaria al solo fine di prevenire e rilevare l'abuso sessuale su minori online in conformità dell'articolo 4 bis;

Or. en

Emendamento 761
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].	c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Or. en

Emendamento 762
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se	c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, autorità pubbliche, organizzazioni della

applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Or. en

Emendamento 763
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi ***di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale***, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].	c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati***, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) …/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Or. en

Emendamento 764
Alessandra Mussolini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Introdurre un'icona visibile e di facile individuazione che permetta una segnalazione immediata ed efficace del

contenuto ritenuto inappropriato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 765
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) istituire misure di prevenzione specifiche per evidenziare i rischi connessi all'uso del proprio servizio. Tale comunicazione è rivolta sia gli utenti minori, tramite mezzi a misura di minore, sia ai genitori.

Or. en

Emendamento 766
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) permettere agli utenti di segnalare o notificare loro casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età, compresi i canali di segnalazione già anonimi;

Or. en

Emendamento 767
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rafforzare le misure di sensibilizzazione e adeguare la propria interfaccia online per accrescere il numero di informazioni per gli utenti, comprese le informazioni adatte ai minori, mirate in base al rischio individuato;

Or. en

Emendamento 768
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei loro servizi al fine di garantire un elevato livello di rispetto della vita privata, di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Or. en

Emendamento 769
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) trattare i metadati, in conformità dell'articolo 4 bis;

Or. en

Emendamento 770
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) istituire meccanismi di segnalazione specifici, a misura di minore e facilmente accessibili. Detti strumenti dovrebbero essere visibili e facilmente accessibili da parte dell'utente dalla pagina web di comunicazione diretta.

Or. en

Emendamento 771
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) garantire capacità di autosegnalazione sicure per i minori e i loro genitori o tutori legali.

Or. en

Emendamento 772
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) includere informazioni chiaramente visibili e identificabili sull'età minima per l'utilizzo del servizio;

Or. en

Emendamento 773
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) avviare misure mirate volte a tutelare i diritti dei minori e lanciare strumenti finalizzati ad aiutare gli utenti a indicare materiale pedopornografico e i minori a segnalare casi di abuso o a ottenere sostegno;

Or. en

Emendamento 774
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) istituire meccanismi di sensibilizzazione degli utenti adulti per avvertire riguardo a possibili violazioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 775
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale continuano a utilizzare volontariamente tecnologie specifiche, come le misure di attenuazione, per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale di minori online nei loro servizi e rimuoverlo dagli stessi e per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, anche a scopo di adescamento di minori, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3 e previa e autorizzazione dell'autorità coordinatrice.

Or. en

Emendamento 776
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale continuano a utilizzare volontariamente tecnologie specifiche, come le misure di attenuazione, per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale online nei loro servizi e rimuoverlo dagli stessi e per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso

sessuale su minori online, anche a scopo di adescamento di minori, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3 e previa e autorizzazione dell'autorità coordinatrice.

Or. en

Emendamento 777
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale rivolti direttamente ai minori attuano i requisiti di progettazione specificati nell'atto delegato di cui al paragrafo -1 e adottano tutte le misure di attenuazione indicate al paragrafo 1, lettera a bis), del presente articolo per attenuare tale rischio.
	Detti servizi consentono agli utenti di ripristinare le misure di attenuazione a livello individuale.

Or. en

Emendamento 778
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obblighi di attenuazione del rischio sono sempre rigorosamente necessari e proporzionati e non comportano mai un obbligo di sorveglianza generale, un obbligo di conoscenza di comunicazioni private,

contrario all'articolo 5 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o un obbligo per i prestatori di conoscenza di contenuti illegali.

Or. en

Emendamento 779
Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità coordinatrice decide se procedere ai sensi del paragrafo 1 bis entro tre mesi dalla richiesta del prestatore.

Or. en

Emendamento 780
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità coordinatrice decide se procedere ai sensi del paragrafo 1 bis entro tre mesi dalla richiesta del prestatore.

Or. en

Emendamento 781
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le misure ***di attenuazione devono essere***:	2. Le misure ***specifiche soddisfano tutti i requisiti seguenti***:

Or. en

Emendamento 782
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;	a) ***sono*** efficaci ***e proporzionate*** nell'attenuare il rischio ***grave*** individuato;

Or. en

Emendamento 783
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;	a) efficaci nell'attenuare il rischio ***considerevole, sistemico e grave*** individuato;

Or. en

Emendamento 784
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;	a) efficaci nell'attenuare il rischio ***sistemico grave*** individuato;

Or. en

Emendamento 785
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;	b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità***, garantendo che l'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata e negli altri diritti sanciti dalla Carta sia limitata a quanto strettamente necessario,*** e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;

Or. en

Emendamento 786
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) adeguate e proporzionate al rischio***, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti***;	b) adeguate e proporzionate al rischio;

Or. en

Emendamento 787
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità ***e*** delle capacità ***finanziarie*** e ***tecnologiche*** del prestatore ***e*** del numero di utenti;	b) ***sono*** adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità***, di qualsiasi impatto sulla funzionalità del servizio, della solidità finanziaria nonché*** delle capacità ***tecniche*** e ***operative*** del prestatore***,*** del numero di utenti ***e della quantità di contenuti che forniscono***;

Or. en

Emendamento 788
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle ***capacità*** finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;	b) adeguate e proporzionate al rischio ***sistemico grave***, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle ***limitazioni*** finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;

Or. en

Emendamento 789
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie ***e tecnologiche del prestatore*** e del numero di utenti;	b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie e del numero di utenti;

Or. ro

Emendamento 790
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;	c) applicate in modo diligente e non discriminatorio***, con una valutazione completa***, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate ***e, in particolare, dei diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione, e ai fini della tutela dell'integrità e della sicurezza delle piattaforme e dei servizi, compresi quelli che sono cifrati da punto a punto***;

Or. en

Emendamento 791
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, ***tenendo debito conto***, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;	c) applicate in modo diligente e non discriminatorio***, con una valutazione completa***, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate ***e, in particolare, del rispetto dei diritti alla vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione, e ai fini della tutela dell'integrità e della sicurezza delle piattaforme e dei servizi, compresi quelli che sono cifrati da punto a punto***;

Or. en

Emendamento 792
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate***;**	c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate***, in particolare dei diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione.***

Or. en

Emendamento 793
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;	c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto ***e nel pieno rispetto***, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 794
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;	c) ***sono*** applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 795
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) realizzate in modo da non compromettere la cifratura da punto a punto;

Or. en

Emendamento 796
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, entro ***tre*** mesi dal termine ivi indicato.	d) introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, ***non appena possibile e comunque*** entro ***sei*** mesi dal termine ivi indicato.

Or. en

Emendamento 797
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, entro tre mesi dal termine ivi indicato.	d) ***sono*** introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, entro tre mesi dal termine ivi indicato.

Or. en

Emendamento 798
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	d bis) sono rispettose dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché della riduzione al minimo dei dati.

Or. en

Emendamento 799
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se la valutazione del rischio condotta o aggiornata in conformità dell'articolo 3 individua il rischio che il servizio sia utilizzato per diffondere, archiviare o rendere disponibile materiale pedopornografico verificato, le misure di attenuazione ragionevoli possono includere misure volontarie per rilevare e rimuovere tale materiale in conformità dell'articolo 4, lettera a).

Or. en

Emendamento 800
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari	***soppresso***

provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.

Or. en

Motivazione

Non occorre che i servizi di comunicazione interpersonale verifichino l'età degli utenti, dato che tutte le misure specifiche (di attenuazione) possono e dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti. La verifica dell'età e la necessità di mostrare un documento di identità o un volto fanno sì che un utente non possa fare affidamento sul fatto di restare anonimo all'atto della creazione di account di posta elettronica o di messaggistica, né di chattare in modo anonimo, diventando in tal modo identificabile e rischiando fughe di dati. Ciò inibisce, ad esempio, le comunicazioni anonime dei media con fonti che rischiano un'azione penale (ad es. gli informatori). Inoltre, la verifica dell'età comporterebbe la raccolta di dati personali dei minori e li esporrebbe a probabili fughe e utilizzi impropri, compreso l'adescamento. Solo l'anno scorso, i dati personali di 500 milioni di utenti di Facebook sono stati esposti online.

Emendamento 801
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 802
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione porterebbe a limiti di età per le applicazioni di messaggistica. La verifica dell'età renderebbe impossibile la comunicazione anonima per i cittadini rispettosi della legge.

Emendamento 803
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da	***soppresso***

poter decidere le misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 804
Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per ***identificare*** in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti ***proporzionati*** di verifica e valutazione dell'età per ***differenziare*** in modo affidabile ***tra*** gli utenti minori ***e gli utenti adulti*** dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione ***e tutelare gli utenti minori***. ***I sistemi di accertamento o di verifica dell'età impiegati come misura di attenuazione sono attuati solo se soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 805
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Paul Tang, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per ***identificare*** in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per ***differenziare*** in modo affidabile ***tra*** gli utenti minori ***e gli utenti adulti*** dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione. ***I sistemi di accertamento o di verifica dell'età impiegati come misure di attenuazione sono attuati solo se soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 806
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione ***e mettere in atto misure efficaci per bloccare l'accesso dei minori ai siti web che sono soggetti a limitazioni di età ai sensi del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 807
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono ***i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere*** le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono le misure di attenuazione ***ragionevoli e proporzionate***.

Or. en

Emendamento 808
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di ***verifica*** e valutazione dell'età per ***identificare*** in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti ***proporzionati*** di ***accertamento*** e valutazione dell'età per ***differenziare*** in modo affidabile ***tra*** gli utenti minori ***e gli utenti adulti*** dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione ***e tutelare gli utenti minori***.

Or. en

Emendamento 809
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono ***i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le*** misure di ***attenuazione***.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono ***le necessarie*** misure di ***sicurezza fin dalla progettazione, comprese quelle indicate all'articolo 4, paragrafo 1 bis***.

Or. en

Emendamento 810
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori ***prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età*** per identificare ***in modo affidabile*** gli utenti minori dei loro servizi***, così da poter decidere le misure*** di ***attenuazione***.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio ***sistemico*** che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori ***possono prendere misure proporzionate*** per identificare gli utenti minori dei loro servizi ***o dare agli utenti minori l'opportunità*** di ***identificarsi consensualmente***.

Or. en

Emendamento 811
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'obbligo di adottare misure specifiche lascia impregiudicato l'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065 [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] e non comporta l'obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né l'obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. L'obbligo di adottare misure specifiche non comprende l'obbligo di impiegare misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o filtri relativi al caricamento di informazioni, di interferire con la segretezza delle comunicazioni o di limitare la possibilità di utilizzare un servizio in modo anonimo.

Or. en

Emendamento 812
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le misure di attenuazione del rischio sono sempre rigorosamente necessarie e proporzionate e non comportano mai un obbligo di

	sorveglianza generale, un obbligo di conoscenza dei contenuti di comunicazioni private, contrario all'articolo 5 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o un obbligo per i prestatori di conoscenza di contenuti illegali.

Or. en

Emendamento 813
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Nessuna disposizione del presente regolamento viene interpretata come un divieto, una restrizione o una compromissione della prestazione o dell'uso di servizi cifrati.

Or. en

Emendamento 814
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. ***Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.***	4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte.

Or. en

Emendamento 815
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni ***generali*** le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che ***potrebbero*** intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.	4. ***Laddove appropriato,*** i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** descrivono chiaramente nelle loro condizioni ***di servizio*** le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che ***possono potenzialmente*** intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 816
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.	4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 817
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.	4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 818
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***, il comitato europeo per la protezione dei dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali*** e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati emana anche orientamenti relativi***

alla conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati delle tecnologie esistenti e future utilizzate per la rilevazione di materiale pedopornografico in ambienti cifrati e non cifrati. Le autorità competenti per la protezione dei dati sono incaricate di vigilare sull'applicazione di tali orientamenti. Riguardo a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine di cui all'articolo 7, devono essere eseguite una valutazione d'impatto preventiva obbligatoria sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva obbligatoria di cui all'articolo 36 di tale regolamento. Le autorità competenti valutano qualsiasi tecnologia in uso o che sarà utilizzata per rilevare il materiale pedopornografico alla luce del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

La Commissione europea, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia per i diritti fondamentali, emana orientamenti sulle modalità di attuazione, da parte dei prestatori, di provvedimenti di verifica e valutazione dell'età nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 819
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici ***e*** il Centro dell'UE, dopo aver condotto una	5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***,*** il Centro dell'UE***, il comitato europeo per la***

consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

La Commissione europea, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia per i diritti fondamentali, emana orientamenti sulle modalità di attuazione, da parte dei prestatori, di provvedimenti di verifica e valutazione dell'età, in particolare sulla base della divulgazione selettiva degli attributi, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 820
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione,*** in cooperazione con le autorità coordinatrici ***e il Centro dell'UE***, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4***, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni***.	5. ***Il Centro dell'UE***, in cooperazione con le autorità coordinatrici, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Or. en

Emendamento 821
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1***, 2, 3*** e ***4***, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1 e ***2***, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 822
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) emana orientamenti relativi alla conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati delle tecnologie esistenti e future utilizzate per la rilevazione di materiale pedopornografico in ambienti cifrati e non cifrati. Le autorità competenti per la protezione dei dati sono incaricate di vigilare sull'applicazione degli orientamenti dell'EDPB e valutano le eventuali tecnologie utilizzate attualmente o in futuro per scansionare il contenuto delle comunicazioni al fine di rilevare materiale pedopornografico o qualsiasi altro tipo di contenuto alla luce del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio

2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Or. en

Emendamento 823
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Prima dell'implementazione di qualsiasi tecnologia specifica ai sensi del presente articolo, devono essere eseguite una valutazione d'impatto preventiva obbligatoria sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva obbligatoria di cui all'articolo 36 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 824
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Qualora le misure di attenuazione di un prestatore in conformità del paragrafo 1 si dimostrino inefficaci o insufficienti, l'autorità coordinatrice ha facoltà di ordinare al prestatore di conformarsi al presente articolo, anche mediante l'adozione di specifiche misure di attenuazione ai sensi del presente articolo.

Emendamento 825
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Requisiti aggiuntivi per la rilevazione e la rimozione volontarie di materiale pedopornografico verificato
	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che prendono le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per rilevare e rimuovere volontariamente materiale pedopornografico:
	a) lo fanno conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al diritto nazionale applicabile riguardo al trattamento dei dati personali relativi a reati o a presunti reati;
	b) garantiscono che il trattamento dei dati personali sia limitato a quanto strettamente necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico e, salvo se l'abuso sessuale sui minori online sia stato individuato e confermato come tale, sia immediatamente cancellato;
	c) attuano procedure interne per garantire che il materiale pedopornografico nuovo, o l'adescamento di minori, non sia segnalato alle autorità pertinenti senza la preventiva conferma umana;
	d) ritengono che qualsiasi eventuale trattamento di contenuti o dati relativi al traffico iniziato dopo la data del presente regolamento è considerato un rischio

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai fini degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679 e svolgono una valutazione d'impatto preventiva sulla protezione dei dati e consultano la loro autorità di controllo.

2. Nella valutazione del rischio eseguita o aggiornata ai sensi dell'articolo 3, il prestatore rileva prove di un rischio considerevole che il servizio sia utilizzato a fini di abuso sessuale su minori online e che è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può avere disposto o disporrà, il servizio sia usato, in misura sensibile, per la diffusione di materiale pedopornografico.

3. Il prestatore attua misure, garanzie e controlli tecnologici e operativi supplementari e adeguati finalizzati alla rilevazione di abusi sessuali su minori online e l'uso di tecnologie conformemente all'articolo 10 e riguardo al principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il prestatore redige e trasmette all'autorità coordinatrice e al Centro dell'UE un piano di attuazione delle misure che intende prendere per rilevare volontariamente materiale pedopornografico, comprensivo di informazioni dettagliate sulle tecnologie e le garanzie previste e, se del caso, con allegato il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

5. Il prestatore, a cadenza annuale, pubblica e trasmette all'autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento, compreso in merito al tipo e al volume di dati trattati, al numero di

casi rilevati, alle misure applicate per selezionare e migliorare gli indicatori chiave, all'efficacia delle diverse tecnologie impiegate, alla politica in materia di conservazione dei dati e alle tutele applicate per la protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto dovrebbe essere considerato una versione preliminare, che intende avviare una discussione approfondita e significativa riguardo a come inserire, ma anche migliorare, la rilevazione volontaria e consentire ai prestatori di proseguire con i loro sforzi volontari.

Emendamento 826
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Base giuridica per l'attenuazione del rischio attraverso il trattamento dei metadati
	1. Sulla base della valutazione del rischio presentata e, ove del caso, di ulteriori informazioni, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di autorizzare o chiedere a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale di trattare i metadati nella misura strettamente necessaria e proporzionata per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come misura di attenuazione ai sensi dell'articolo 4.
	Nel valutare se richiedere il trattamento dei metadati, l'autorità coordinatrice tiene conto di qualsiasi ingerenza nei diritti alla

vita privata e alla protezione dei dati degli utenti del servizio che tale trattamento comporta e determina se, nel caso in questione, il trattamento dei metadati sia efficace nell'attenuare il rischio di uso del servizio a fini di abuso sessuale su minori, strettamente necessario e proporzionato.

2. Se trattano i metadati come misura di attenuazione del rischio, i prestatori informano i loro utenti di tale trattamento nelle loro condizioni generali, includendo informazioni sulla possibilità di proporre reclamo all'autorità di protezione dei dati riguardo al trattamento in questione, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, e sulle possibilità di ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 827
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Misure specifiche per le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici
	Laddove una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:
	a. meccanismi di segnalazione di facile utilizzo per denunciare presunto materiale pedopornografico;
	b. un'adeguata moderazione umana professionale dei contenuti per evadere rapidamente le segnalazioni di presunto

materiale pedopornografico;

c. meccanismi automatici ed elementi di progettazione dell'interfaccia per informare gli utenti in merito alle risorse esterne nella loro regione relative alla prevenzione dell'abuso sessuale su minori, alla consulenza da parte delle linee di assistenza telefonica specialistiche, al sostegno alle vittime e alle risorse educative da parte delle hotline e delle organizzazioni di protezione dei minori;

d. la rilevazione automatica delle ricerche relative a materiale pedopornografico, avvisi e indicazioni mostrati agli utenti che eseguono tali ricerche, e la segnalazione della ricerca e dell'utente per la moderazione umana.

Or. en

Emendamento 828
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Misure specifiche per il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei giochi
	I prestatori di giochi online che gestiscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero all'interno dei loro giochi e che sono esposti a una quantità sostanziale di abuso sessuale su minori online adottano le seguenti misure specifiche in aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 4:
	1. impedire agli utenti di avviare contatti

	indesiderati con altri utenti;
	2. agevolare una segnalazione di facile utilizzo di presunti materiali pedopornografici;
	3. prevedere misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più privati e sicuri;
	4. fornire in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti e alle potenziali vittime di chiedere aiuto alla linea di assistenza telefonica locale.

Or. en

Emendamento 829
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Rendicontazione dei rischi	
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:	
a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione di ogni potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5;	
b) le misure di attenuazione disposte ai sensi dell'articolo 4.	
2. Entro tre mesi dacché ha ricevuto la	

relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure di attenuazione sono state disposte in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.

3.

Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può esigere complementi di informazione dal prestatore entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a due settimane.

Il termine di cui al primo comma è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.

4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, detta autorità coordinatrice esige dal prestatore che svolga nuovamente o aggiorni la valutazione del rischio o che introduca, riesamini, sospenda o ampli le misure di attenuazione, a seconda dei casi, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.

5. Quando trasmettono la relazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento in conformità del paragrafo 1, i prestatori la trasmettono contestualmente anche al Centro dell'UE.

6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario alla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 830
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rendicontazione dei rischi	Rendicontazione dei rischi ***e vigilanza***

Or. en

Emendamento 831
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero a cui si applica l'articolo 3*** trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Or. en

Emendamento 832
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3,

che specifica quanto segue:	paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Or. en

Emendamento 833
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Or. en

Emendamento 834
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro ***tre mesi*** dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro ***un mese*** dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Or. ro

Emendamento 835
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3***, comprensiva della valutazione di ogni potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5***;	a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3;

Or. en

Emendamento 836
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3***, comprensiva della valutazione di ogni potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5***;	a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3;

Or. en

Emendamento 837
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il processo e*** gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione di ogni ***potenziale*** rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5;	a) gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione di ogni ***grave*** rischio ***sistemico*** residuo ***ragionevolmente prevedibile*** di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 838
Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le misure di attenuazione disposte ai sensi dell'articolo 4.	b) le misure di attenuazione disposte ***e quelle che richiedono la preventiva autorizzazione*** ai sensi dell'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Articolo 4, paragrafo 1 bis.

Emendamento 839
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le misure ***di attenuazione*** disposte ai sensi ***dell'articolo*** 4.	b) le misure ***specifiche*** disposte ai sensi ***degli articoli*** 4***, 4 bis e 4 ter***.

Or. en

Emendamento 840
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro tre mesi dacché ha ricevuto la relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure ***di attenuazione*** sono ***state disposte*** in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.	2. Entro tre mesi dacché ha ricevuto la relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure ***specifiche e i piani di attuazione*** sono ***stati disposti*** in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.

Or. en

Emendamento 841
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***tre mesi*** dacché ha ricevuto la relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure di attenuazione sono state disposte in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.	2. Entro ***un mese*** dacché ha ricevuto la relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure di attenuazione sono state disposte in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.

Or. ro

Emendamento 842
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può esigere complementi di informazione dal prestatore ***entro un termine ragionevole*** da ***quella stessa fissato***. ***Tale termine non può essere superiore a due settimane.***	Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può esigere complementi di informazione dal prestatore da ***fornire senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 843
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al primo comma è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 844
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, detta autorità coordinatrice esige dal prestatore che ***svolga nuovamente o aggiorni la***	4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, detta autorità coordinatrice esige dal prestatore che ***esegua aggiornamenti specifici della***

valutazione del rischio o che ***introduca, riesamini, sospenda o ampli*** le misure ***di attenuazione, a seconda dei casi***, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.	valutazione del rischio o che ***prenda*** le misure ***necessarie al fine di garantire la conformità agli articoli 3 e 4***, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese. ***Il prestatore può scegliere la tipologia delle misure specifiche da prendere.***

Or. en

Motivazione

Per allineare le disposizioni al regolamento sui contenuti terroristici online, la scelta delle misure compete al prestatore.

Emendamento 845
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) qualora l'autorità coordinatrice ritenga che le misure di attenuazione prese non siano conformi all'articolo 4, trasmette una decisione al prestatore imponendogli di adottare le misure necessarie a garantire la conformità all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 846
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il prestatore può, in qualsiasi momento, chiedere all'autorità

	coordinatrice il riesame e, se del caso, la modifica o la revoca delle decisioni di cui al paragrafo 4. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l'autorità adotta una decisione motivata in merito alla richiesta basata su fattori oggettivi e la notifica al prestatore.

Or. en

Emendamento 847
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario alla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 848
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario alla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se necessario,	***soppresso***

possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 849
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario alla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 850
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi, il Centro dell'UE e tutte le autorità europee e nazionali che gestiscono i dati personali di minori o adulti sono tenuti a rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati.

Or. ro

Emendamento 851
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.	
3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.	
4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una	

consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione porterebbe a limiti di età per le applicazioni di messaggistica. La verifica dell'età renderebbe impossibile la comunicazione anonima per i cittadini rispettosi della legge.

Emendamento 852
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per	

identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).

2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Motivazione

L'articolo proposto è in contraddizione con la normativa sui servizi digitali e impedirebbe agli adolescenti di età inferiore a 18 anni di usare app comuni con funzioni di comunicazione, tra cui Messenger, i social media, i giochi o le applicazioni per le videoconferenze, anche se le utilizzassero per tenersi in contatto con i genitori. Inoltre, la verifica dell'età comporterebbe la raccolta di dati personali dei minori e li esporrebbe a probabili fughe e utilizzi impropri, aumentando il rischio di adescamento. Solo l'anno scorso, i dati personali di 500 milioni di utenti di Facebook sono stati esposti online.

Emendamento 853
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.	
3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.	
4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	

Motivazione

I negozi di applicazioni

non sono nella posizione migliore per

adempiere tali obblighi in ragione dei loro

vincoli di natura tecnica e giuridica.

Emendamento 854
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di	

tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 855
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per	

impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).

2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 856
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***

Obblighi dei negozi di applicazioni software

1. I prestatori di negozi di applicazioni software:

a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;

b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).

2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Motivazione

Le suddette disposizioni sono in contraddizione con la normativa sui servizi digitali.

Emendamento 857
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Obblighi dei negozi di applicazioni software	
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;	
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta	

o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 858
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di negozi di applicazioni software:	1. I prestatori di negozi di applicazioni software ***considerati gatekeeper ai sensi della normativa sui mercati digitali (UE) 2022/1925***:

Or. en

Emendamento 859
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) ***si adoperano in misura ragionevole per valutare***, ***se possibile insieme ai prestatori*** di applicazioni ***software***, se ***ciascun servizio offerto tramite*** le applicazioni ***software di cui sono intermediari presenta il*** rischio ***di essere usato a fini di adescamento di*** minori;	a) ***indicano***, ***sulla base delle informazioni fornite dagli sviluppatori*** di applicazioni, se le applicazioni ***contengono caratteristiche che potrebbero rappresentare un*** rischio ***per i*** minori;

Or. en

Emendamento 860
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di ***adescamento*** di minori***;***	b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di ***sfruttamento*** di minori ***o qualora lo sviluppatore dell'applicazione software abbia informato il negozio di applicazioni software che le sue condizioni d'uso non consentono utenti minori, l'applicazione software disponga di un modello di attribuzione di un punteggio in base all'età adeguato, oppure lo sviluppatore dell'applicazione software abbia richiesto al negozio di non consentire agli utenti minori di scaricare le sue applicazioni software.***

Or. en

Emendamento 861
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano*** alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;	b) ***informano il prestatore di applicazioni software interessato e il Centro dell'UE riguardo*** alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

Or. en

Emendamento 862
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori***;***	b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori ***o nei casi in cui:***

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, si prevedono obblighi più efficaci e stringenti per i negozi di applicazioni software.

Emendamento 863
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle***	b) ***indicano, sulla base delle informazioni fornite dagli sviluppatori***

applicazioni ***software*** per ***cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di*** minori;	***delle*** applicazioni***, se l'applicazione abbia adottato misure*** per ***attenuare i rischi per i*** minori***, e di quali misure si tratta***;

Or. en

Emendamento 864
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) lo sviluppatore dell'applicazione software abbia deciso e informato il negozio di applicazioni software che le condizioni generali non consentono l'utilizzo da parte di minori;

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, si prevedono obblighi più efficaci e stringenti per i negozi di applicazioni software.

Emendamento 865
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) l'applicazione software disponga di un modello di attribuzione di un punteggio in base all'età adeguato; oppure

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, si prevedono obblighi più efficaci e stringenti per i negozi di applicazioni software.

Emendamento 866
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii) lo sviluppatore dell'applicazione software abbia richiesto al negozio di applicazioni software di non consentire agli utenti minori di scaricare le sue applicazioni.

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, si prevedono obblighi più efficaci e stringenti per i negozi di applicazioni software.

Emendamento 867
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 868
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 869
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) indicano, sulla base delle informazioni fornite dagli sviluppatori delle applicazioni, l'età minima per l'utilizzo di un'applicazione, come previsto nelle condizioni generali del prestatore dell'applicazione;

Or. en

Emendamento 870
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 bis. I prestatori di applicazioni software che sono stati informati che in relazione alle loro applicazioni software è stato individuato un rischio considerevole di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori, prendono misure di attenuazione ragionevoli e proporzionate.

Or. en

Emendamento 871
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 872
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 873
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici ***e*** il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici***,*** il Centro dell'UE***, il comitato europeo per la protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali***, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 874
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Servizi cifrati e trattamento dei metadati
	1. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.
	2. Sulla base della valutazione del rischio presentata e, ove del caso, di ulteriori informazioni, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha

designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di autorizzare un prestatore di servizi di hosting o un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale a trattare i metadati nella misura strettamente necessaria e proporzionata per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online.

Nel valutare se richiedere il trattamento dei metadati, l'autorità coordinatrice tiene conto di qualsiasi ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati degli utenti del servizio che tale trattamento comporta e determina se, nel caso in questione, il trattamento dei metadati sia efficace nell'attenuare il rischio di uso del servizio a fini di abuso sessuale su minori, strettamente necessario e proporzionato.

3. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i prestatori informano gli utenti di tale trattamento nelle proprie condizioni generali, accludendo informazioni sulla possibilità di presentare reclami alle autorità competenti per il trattamento dei dati riguardo al trattamento in questione e sulle possibilità di ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 875
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Karen Melchior, Lukas Mandl, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Servizi cifrati da punto a punto

Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto. Per compromissione dell'integrità di contenuti e comunicazioni cifrati da punto a punto si intende il trattamento di qualsiasi dato che comprometta o metta a rischio l'integrità e la riservatezza dei suddetti contenuti e comunicazioni nella cifratura da punto a punto. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a giustificare la scansione lato client con fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak) o altre misure con cui il prestatore di un servizio di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale fornisca a terzi l'accesso ai contenuti cifrati da punto a punto.

Or. en

Motivazione

Sebbene la distinzione tra contenuti e comunicazioni cifrati da punto a punto e non cifrati da punto a punto, introdotta dal relatore nell'emendamento 106 LIBE, sia da accogliere con favore, occorre introdurre una formulazione più incisiva riguardo all'importanza fondamentale dell'integrità e della riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto. Si tratta, in particolare, dei casi di scansione lato client con fuga di dati attraverso il "canale laterale" (la cd. side-channel leak), che costituiscono un esempio di pratica che, sebbene non "indebolisca" necessariamente la cifratura da punto a punto, mette comunque a rischio l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati.

Emendamento 876
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Servizi cifrati da punto a punto

Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare, indebolire o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a giustificare la scansione lato client con fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak) o altre misure con cui il prestatore di un servizio di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale fornisca a terzi l'accesso ai contenuti cifrati da punto a punto. Nessun prestatore di un servizio di hosting o prestatore di servizi di comunicazione interpersonale è costretto a consentire o a creare un accesso alle comunicazioni aggirando l'autenticazione o la cifratura degli utenti cui si applica il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 877
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Servizi cifrati e trattamento dei metadati
	1. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 878
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Negozio di applicazioni software
	1. I prestatori di negozi di applicazioni software:
	a) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

Or. en

Emendamento 879
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 880
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 881
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 882
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordini di rilevazione	Ordini di rilevazione ***mirati***

Or. en

Emendamento 883
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordini di rilevazione	***Mandati*** di rilevazione

Or. en

Emendamento 884
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 ***Ordini*** di rilevazione	7 ***Mandati*** di rilevazione

Or. en

Motivazione

La parola "ordine" inerente agli ordini di rilevazione deve essere sempre sostituita da "mandati".

Emendamento 885
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 886
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'***autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'***ha designata o ad altra*** autorità ***amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere*** un ***ordine*** di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***casi di abuso sessuale su minori online in un servizio*** specifico.	1. ***Un'***autorità giudiziaria competente ***può emettere, in seguito a una richiesta dell'autorità coordinatrice*** dello Stato membro che ***ha designato*** l'autorità ***giudiziaria,*** un ***mandato*** di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***materiale pedopornografico relativo a una specifica apparecchiatura terminale o a uno*** specifico ***account utente, laddove vi sia il sospetto ragionevole che detto contenuto sia archiviato in tale apparecchiatura terminale o account utente***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero articolo e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 887
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di	1. L'autorità coordinatrice del luogo di

stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ***ordine*** di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***casi di abuso sessuale su minori online*** in ***un servizio specifico***.	stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di ***valutare se*** emettere un ***mandato*** di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***materiale pedopornografico collegato ad apparecchiature terminali specifiche o ad account utente specifici laddove vi sia il sospetto ragionevole che tali contenuti si trovino*** in ***tale account utente o apparecchiatura terminale***.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi mandato di rilevazione deve essere mirato ed emesso solo in presenza di un sospetto ragionevole.

Emendamento 888
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione ***mirato*** che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***singoli*** casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico. ***L'ambito di***

servizio specifico.	***applicazione di un ordine di rilevazione mirato è limitato a singoli utenti o gruppi di utenti riguardo ai quali vi sono prove che suggeriscono che la loro condotta potrebbe essere collegata a reati di abuso sessuale su minori.***

Or. en

Motivazione

Conformemente alla giurisprudenza della CGUE, gli ordini di rilevazione generali e indiscriminati violerebbero probabilmente il principio di proporzionalità. Di conseguenza gli ordini di rilevazione sono limitati a singoli casi in cui sussiste una probabile causa per i reati (cfr. il punto 66 del parere del servizio giuridico del Consiglio (doc. 8787/23)).

Emendamento 889
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***casi*** di abuso sessuale su minori ***online in un servizio specifico***.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e accessibili al pubblico*** rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***materiale pedopornografico sotto forma di immagini o video contenuti nei caricamenti o nelle comunicazioni di uno o più utenti specifici di tale servizio, laddove vi sia il sospetto ragionevole di reati*** di abuso sessuale su minori ***commessi da tali utenti***.

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ricerche automatiche su tutti i messaggi privati inviati tramite un servizio o parte di un servizio costituirebbe una sorveglianza di massa non mirata delle comunicazioni private di milioni di persone che non sono neppure lontanamente collegate allo sfruttamento sessuale di minori, violerebbe i diritti fondamentali e comporterebbe l'annullamento in tribunale dell'intero regime di rilevazione, senza portare a una migliore protezione dei minori. La ricerca indiscriminata eseguita sui dati ospitati violerebbe il divieto di sorveglianza generale. L'intercettazione delle comunicazioni e dei caricamenti da parte di sospetti sulla base di un ordine del tribunale e con l'ausilio della tecnologia per filtrare le immagini e i video alla ricerca di potenziale materiale pedopornografico è giustificata. Non esistono tecnologie automatizzate sufficientemente affidabili, trasparenti e verificate in modo indipendente per cercare casi di adescamento di minori.

Emendamento 890
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico ***nelle attività online di persone sospettate di essere coinvolte in abusi sessuali su minori e di persone a cui è stato vietato esercitare attività che coinvolgano minori***.

Or. en

Motivazione

Secondo il parere 8787/23 del servizio giuridico del Consiglio, se il Consiglio dovesse decidere di mantenere le comunicazioni interpersonali nell'ambito di applicazione del regime

dell'ordine di rilevazione, detto regime dovrebbe essere mirato in modo da applicarsi alle persone riguardo alle quali sussistano motivi ragionevoli per ritenere che siano in qualche modo coinvolte nella commissione, stiano commettendo o abbiano commesso un reato di abuso sessuale su minori, o abbiano un collegamento, almeno indirettamente, con la commissione di reati di abuso sessuale.

Emendamento 891
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere ***all'autorità giudiziaria competente dello*** Stato membro ***che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure ***di cui all'articolo 10*** per rilevare casi di abuso sessuale su minori online ***in un servizio specifico***.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere ***a un tribunale di uno*** Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure per rilevare casi di abuso sessuale su minori online ***laddove vi sia una probabile causa per sospettare attività illecite***.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che è il tribunale a dover emettere l'ordine di rilevazione.

Emendamento 892
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere

all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.

Or. en

Emendamento 893
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione ***mirato*** che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.

Or. en

Emendamento 894
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare ***e prevenire*** casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.

Or. en

Emendamento 895
Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di autorizzare il prestatore a utilizzare volontariamente tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare, segnalare e rimuovere l'abuso sessuale di minori online nei suoi servizi e per attenuare il rischio di un uso improprio dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online, a seguito di una valutazione del rischio svolta dal prestatore in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento. Essa ha facoltà di definire i termini dell'autorizzazione per il prestatore ad adottare le misure specificate all'articolo 10 per individuare abusi sessuali su minori online su un servizio specifico.

Or. en

Emendamento 896
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli ordini di rilevazione sono rivolti solo ai prestatori di servizi di hosting o ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che non rispettano gli obblighi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Sono emessi solo dopo che tutte le misure indicate nei suddetti articoli sono state esaurite e sono rivolti ai prestatori in merito ai quali si possa ragionevolmente supporre che dispongano della capacità tecnica e operativa per agire.

Or. en

Motivazione

Gli ordini di rilevazione possono essere estremamente invasivi della vita privata e dei diritti fondamentali degli utenti, come la protezione della loro sfera personale. Il presente emendamento intende bilanciare tali aspetti garantendo che detto ordine sia una misura di ultima istanza e che non sia imposta in via predefinita a un prestatore. Gli ordini possono essere rivolti solo ai prestatori che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5, ed è previsto un intervento solo da parte dei prestatori che dispongono della capacità per agire.

Emendamento 897
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 bis. Le comunicazioni interpersonali a cui è, è stata o sarà applicata la cifratura da punto a punto non sono soggette alle misure specificate all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Si intende escludere esplicitamente la scansione lato client e la divulgazione di comunicazioni private sui dispositivi personali prima dell'applicazione della cifratura da punto a punto prevista, o dopo la ricezione del messaggio cifrato da punto a punto. Ciò serve a proteggere la riservatezza e l'integrità dei dispositivi personali, e dovrebbe andare a vantaggio, non a scapito, del proprietario.

Emendamento 898
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tale ordine di rilevazione è quanto più limitato e specifico possibile e non richiede una rilevazione di massa attraverso tutti i servizi.

Or. en

Emendamento 899
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.	***soppresso***
A tal fine essa può, se del caso, esigere dal	

prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.

Or. en

Emendamento 900
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento***, prima di chiedere l'emissione di*** un ordine di rilevazione***, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4***.	***La richiesta dell'***autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ***relativa a*** un ordine di rilevazione ***mirato comprende eventuali prove che suggeriscano una condotta individuale o collettiva avente un legame con reati di abuso sessuale su minori, in particolare reati precedenti***.

Or. en

Emendamento 901
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione

di un ***ordine*** di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.	di un ***mandato*** di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 902
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione, svolge le ***indagini e le*** valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione, svolge le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 903
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le ***informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente,*** entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.	A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le ***prove*** entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.

Or. en

Emendamento 904
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere ***al Centro dell'UE,*** a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.	A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.

Or. en

Emendamento 905
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I motivi per emettere l'ordine prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti. L'ordine è una misura di ultima istanza ed è emesso sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. en

Emendamento 906
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 907
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 908
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se ***in via preliminare*** ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4:	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4:

Or. en

Emendamento 909
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D

Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ***ordine*** di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto ***dell'ordine*** che intende chiedere e i motivi della richiesta;	a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ***mandato*** di rilevazione ***per l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata***, in cui specifica gli elementi principali del contenuto ***del mandato*** che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Or. en

Emendamento 910
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ***ordine*** di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto ***dell'ordine*** che intende chiedere e i motivi della richiesta;	a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ***mandato*** di rilevazione ***per l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata***, in cui specifica gli elementi principali del contenuto ***del mandato*** che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Or. en

Emendamento 911
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;	a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di indagine, in cui specifica ***i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la richiesta,*** gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e le ragioni della richiesta;

Or. en

Emendamento 912
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;	a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica ***i sospetti e/o le attività a cui è rivolto,*** gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Or. en

Emendamento 913
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presenta il progetto di richiesta al prestatore e al Centro dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 914
Tiemo Wölken, René Repasi

a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presenta il progetto di richiesta ***al prestatore*** e al ***Centro dell'UE***;	b) presenta il progetto di richiesta ***alle autorità di controllo designate ai sensi del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/678*** e ***chiede loro di eseguire i propri compiti nella sfera di competenza di cui al capo VI, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/678 e di fornire il loro parere in merito*** al ***progetto di richiesta, entro un termine ragionevole fissato dalla stessa autorità coordinatrice***;

Or. en

Emendamento 915
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di richiesta entro un termine ragionevole da quella stessa fissato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 916
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di richiesta entro un termine ragionevole da quella stessa fissato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 917
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di richiesta entro un termine ragionevole da quella stessa fissato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 918
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro quattro settimane dalla data del suo ricevimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 919
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro quattro settimane dalla data del suo ricevimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 920
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro ***quattro*** settimane dalla data del suo ricevimento.	d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro ***due*** settimane dalla data del suo ricevimento.

Or. ro

Emendamento 921
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) richiede alle autorità di controllo designate ai sensi del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/678 di

	eseguire i propri compiti nella sfera di competenza di cui al capo VI, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/678 e di fornire il loro parere in merito al progetto di richiesta, entro un termine ragionevole fissato dalla stessa autorità coordinatrice;

Or. en

Emendamento 922
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:	***soppresso***
a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	
c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli	

articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 923
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:	***soppresso***
a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in	

precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 924
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ***ricorrano*** le condizioni di cui al paragrafo 4, ***presenta nuovamente*** al prestatore ***il progetto di richiesta*** eventualmente adattato. ***In questo caso il*** prestatore, entro un termine ragionevole ***fissato dall'autorità coordinatrice***:	***Visto*** il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 4 ***siano state soddisfatte***, ***chiede la convalida giudiziaria dell'ordine di rilevazione all'autorità giudiziaria competente per l'emissione di tali ordini a norma del paragrafo 4. Una volta ricevuta la convalida giudiziaria dell'ordine, l'autorità coordinatrice presenta l'ordine***

	al prestatore eventualmente adattato. ***Prima di richiedere la convalida giudiziaria dell'ordine di rilevazione, l'autorità coordinatrice chiede al*** prestatore, entro un termine ragionevole***, di compiere le seguenti azioni***:

Or. en

Emendamento 925
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:	Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, ***e tenuto conto in particolare della valutazione del comitato tecnologico del Centro dell'UE di cui all'articolo 66, paragrafo 6, lettera a nuova),*** detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:

Or. en

Emendamento 926
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del ***prestatore e il parere del Centro dell'UE***, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente ***al prestatore*** il progetto di richiesta eventualmente adattato***. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice***:	Viste le osservazioni ***delle autorità di controllo competenti designate ai sensi del capo VI, sezione 1,*** del ***regolamento (UE) 2016/678***, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente il progetto di richiesta eventualmente adattato ***e***:

Or. en

Emendamento 927
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 928
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di	a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di

informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	informazioni sulle tecnologie e garanzie previste; ***il piano di attuazione indica esplicitamente le misure specifiche che il prestatore intende prendere per contrastare il potenziale rischio per la sicurezza che potrebbe essere collegato all'esecuzione dell'ordine di rilevazione nei suoi servizi. Il prestatore può consultare il Centro dell'UE e, in particolare, il comitato tecnologico, per ricevere sostegno nell'identificare le misure adeguate a tale riguardo;***

Or. en

Emendamento 929
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stende un progetto di piano di attuazione ***delle*** misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	a) stende un progetto di piano di attuazione ***che indica la persona o le persone specifiche su cui l'autorità intende indagare e le*** misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;

Or. en

Emendamento 930
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire ***l'ordine*** di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;	a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire ***il mandato*** di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;

Or. en

Emendamento 931
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 932
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua*** una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	b) ***richiede*** una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Or. en

Emendamento 933
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per ***adescamento di minori*** che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per ***il ragionevole sospetto che la diffusione di materiale pedopornografico sia effettuata da uno o più utenti specifici,*** che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Or. en

Emendamento 934
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ***e una valutazione d'impatto sui diritti dei minori per quanto riguarda i rischi di abuso sessuale su minori*** e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Or. en

Emendamento 935
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per ***materiale pedopornografico nuovo e*** adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Or. en

Emendamento 936
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 937
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679,*** adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;	c) adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Or. en

Emendamento 938

Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;	c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ***e della valutazione d'impatto sui diritti dei minori per quanto riguarda i rischi di abuso sessuale su minori*** e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Or. en

Emendamento 939
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere ***conto del*** parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;	c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario***,*** in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere ***nella massima considerazione il*** parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Or. en

Emendamento 940

Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 941
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) presenta il piano di attuazione a detta autorità ***coordinatrice***, ***se del caso*** allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	d) presenta il piano di attuazione a detta autorità ***giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata***, allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 942
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione ***in funzione*** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione ***per tenere pienamente conto*** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 943
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 944
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto ***il piano di attuazione del prestatore e*** il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega ***alla richiesta*** il ***piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e*** dell'autorità di protezione dei dati.	Visto il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega il ***parere*** dell'autorità di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 945
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto ***il piano di attuazione del prestatore e*** il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione ***del prestatore e i pareri del Centro dell'UE*** e dell'autorità di protezione dei dati.	Visto il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione e ***il parere*** dell'autorità di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 946
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta ***all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente*** la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.	Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta ***a un tribunale*** la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce che è il tribunale di uno Stato membro a emettere l'ordine di rilevazione.

Emendamento 947
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se ***continua a ritenere*** che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla	Visto il piano di attuazione del prestatore e ***tenendo nella massima considerazione*** il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se ***ritiene*** che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria competente la richiesta di ***convalida ed*** emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla

richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.	richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 948
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	
b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.	
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:	
a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;	

b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;

c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 949
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	

b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Or. en

Emendamento 950
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 951
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 952
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione ***dell'ordine*** di rilevazione e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette detto ***ordine*** se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione ***del mandato*** di rilevazione e l'autorità giudiziaria competente emette detto ***mandato*** se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 953
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette detto ordine ***se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:***	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione ***mirato*** e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine ***mirato conformemente alla norma giuridica applicabile alle prove nel diritto penale.***

Or. en